

Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 02/07/2026) 02/10/2026, n. 35216**REVISIONE PENALE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente
Dott. MASI Paola - Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere
Dott. MAGI Raffaello - Relatore
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Sui ricorsi proposti da:**

A.A. nata a R il Omissis
B.B. nata a R il Omissis

avverso l'ordinanza del 10/09/2025 della Corte d'Appello di Roma

vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Paolo A.M. Fiore ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

in procedura a trattazione scritta.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa in data 10 settembre 2025 la Corte di Appello di Roma ha respinto la opposizione introdotta da B.B. e A.A. avverso una precedente decisione con cui era stata respinta la domanda di revoca della confisca estesa.

Il procedimento ha avuto le scansioni che seguono: a) in cognizione è stata emessa sentenza nei confronti di C.C., definitiva in data 14 febbraio 2007, per un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art. 12 sexies [L.n.356 del 1992](#); b) in sede esecutiva è stata disposta la confisca di alcune unità immobiliari formalmente intestate alla B.B. (in numero di 1) e alla A.A. (in numero di 3) con provvedimento del 17 novembre 2017, divenuto irrevocabile.

Ciò posto, le due formali intestatarie hanno proposto domanda di revoca basata su nuovi elementi di prova (tesi ad asseverare la tesi di una diversa derivazione dei beni, con esclusione della fittizietà dell'acquisto) ma la Corte di Appello ha ritenuto, con la prima decisione, non valutabili detti elementi di prova in rapporto alla tardività della loro produzione (si tratta di elementi preesistenti alla prima

decisione in tema di confisca e non prodotti in tal sede).

Anche in sede di opposizione viene ribadita tale conclusione. In particolare, la Corte di Appello capitolina evidenzia che in tema di prevenzione due decisioni emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo Sez. U R.R. del 2026) hanno stabilito che la produzione di nova a fini di revoca o revocazione della confisca riguarda le prove sopravvenute, mentre rispetto a quelle preesistenti è necessario dimostrare che l'omessa deduzione è avvenuta per causa di forza maggiore. Nel caso in esame non si ritiene esistente tale condizione, posto che la A.A. sarebbe di certo stata a conoscenza del fatto che l'onere finanziario derivava da un atto di liberalità della di lei madre.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - B.B. e A.A., nella qualità di intestatarie formali dei beni oggetto di confisca. Il ricorso introduce cinque motivi.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla identificazione, operata dalla Corte di merito, della nozione di prova nuova.

In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte di Appello ha esteso in modo arbitrario alla confisca estesa (attualmente disciplinata dall'[art. 240 bis](#) cod. pen.) i principi di diritto che sono stati elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (nei casi Q.Q. e R.R.) in riferimento alla confisca di prevenzione (attuale [art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011](#), già [art. 7](#) della [legge n.1423 del 1956](#)). La arbitrarietà deriva, in tesi, dal fatto che lo statuto della revocazione della confisca di prevenzione è stato normativizzato in modo più restrittivo proprio attraverso la introduzione dell'[art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011](#), mentre in ambito penale (confisca estesa) le decisioni giurisprudenziali che ammettono la esperibilità di un incidente di esecuzione con portata revocatoria fanno riferimento al generale principio per cui le 'prove sopravvenute' sono anche quelle preesistenti ma non valutate (anche perché non esibite) in sede di prima statuizione. Dunque la decisione impugnata sarebbe viziata in un presupposto interpretativo di diritto.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di avvenuta esclusione della forza maggiore.

Si tratta, in tutta evidenza, di un motivo subordinato. Ove si ritenesse corretta la estensione dei principi stabiliti in tema di revoca della confisca di prevenzione al caso qui in trattazione le ricorrenti evidenziano la mera apparenza di motivazione in punto di sussistenza della forza maggiore (o comunque di una giustificazione della mancata produzione documentale in sede di prima trattazione). Si era spiegato che i cedolini degli assegni circolari erano stati rinvenuti solo dopo la morte di D.D., nel 2023. Si era documentata la capacità di accumulazione della D.D. (madre della A.A.) e si erano rinvenute le dichiarazioni rese dai venditori degli immobili.

Al terzo, quarto e quinto motivo si deducono ulteriori violazioni di legge in riferimento alla tutela del diritto di proprietà - anche in chiave convenzionale e costituzionale - nonché in tema di prevedibilità delle decisioni e tutela del diritto di difesa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, al primo motivo, con assorbimento delle doglianze residue.

2. Occorre preliminarmente ricordare che - in via generale - la materia della "revocabilità" di una decisione giudiziaria incidente su un diritto di matrice costituzionale trova il suo fondamento nei contenuti precettivi dell'[art. 24](#) comma 4 della costituzione (ove si legge che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari).

Si tratta di una previsione di ampia portata e non confinata alla materia della pena detentiva, posto che si riferisce a qualunque conseguenza negativa derivante da una procedura giudiziaria e pone una riserva di legge che concerne condizioni e modalità della riparazione, allo scopo di conciliare le esigenze di stabilità del "giudicato" con quelle di "giustizia sostanziale".

In detto quadro la giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. Un. n.18 del 10.12.1997 dep.1998,

Pisco) ha elaborato i principi che, sulla base di uno scarno dato legislativo allora vigente (l'[art. 7 della legge n.1423 del 1956](#)) hanno portato a ritenere revocabile ex tunc, per sopravvenienza di nova, anche la statuizione definitiva di confisca emessa in sede di prevenzione (con domanda attivabile tanto dal soggetto portatore di pericolosità che dai terzi intestatari formali). Il principio di fondo è quello per cui la decisione incidente su un diritto soggettivo di matrice costituzionale "deve" poter essere revocata ove emergano dati storici (non valutati nel primo procedimento) idonei a dimostrarne la fallacia ricostruttiva (in analogia con la disciplina della revisione delle sentenze emesse in ambito penale, da sempre regolamentata). Successivamente, sempre in sede di prevenzione, la disposizione di legge di cui all'[art. 28 del D.Lgs. n.159 del 2011](#) ha formalizzato i presupposti e ha definito i contorni dell'istituto della revocazione della confisca, rendendo peraltro necessari i due interventi delle Sezioni Unite cui si è fatto riferimento nel ricorso.

3. Gli interventi dell'organo di composizione dei conflitti interpretativi (Q.Q. e R.R.) hanno avuto ad oggetto sia la 'nuova disciplina' (art. 28 cit.) che, in via derivata, il precedente assetto derivante dalla particolare interpretazione dell'[art. 7 della legge n. 1423 del 1956](#) (ancora vigente in rapporto alle date di definizione dei procedimenti) e hanno riguardato proprio il tema della "prova nuova".

Ciò si è reso necessario in rapporto alla definizione utilizzata dal legislatore nel corpo dell'art. 28 ove, tra i presupposti della revocazione, si fa riferimento alla scoperta di "prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento".

In particolare, il riferimento alla sola 'sopravvenienza' dell'elemento di conoscenza poteva essere interpretato in senso meramente processuale (e dunque si ammette la produzione di elementi fisicamente esistenti anche durante il primo procedimento ma non dedotti oppure dedotti e non valutati) oppure in senso sostanziale, come implicante la volontà del legislatore di escludere in toto la produzione di elementi preesistenti in rerum natura alla conclusione del procedimento.

Il testo dell'art. 28 cit. in tale parte - si badi bene - non è meramente riproduttivo della disciplina della revisione penale, posto che l'[art. 630 cod. proc. pen.](#) alla lettera c) fa riferimento a nuove prove sopravvenute o scoperte, in ciò legittimando la interpretazione espressa dalle Sezioni Unite 2002 PG in proc. Pisano (intervenuta in tema di revisione penale) secondo cui in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'[art. 630 lett. c\) cod. proc. pen.](#) ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. In detto arresto, si è evidenziato pertanto come risulti essenziale al fine di ritenere 'nuova' la prova dedotta in sede di revisione l'aspetto della sua "mancata valutazione", sempre che ciò non sia dipeso da affermata inammissibilità o superfluità:... per prove nuove devono intendersi quelle che, anche se preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi, anche qui, da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale; .. un'articolata ricostruzione sistematica del concetto di prova nuova emerge dalla linea interpretativa secondo cui, ai fini della revisione, deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione....

4. Sta di fatto che quanto al conflitto interpretativo sul testo dell'art. 28 erano in campo entrambe le opzioni interpretative e le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta

dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 - 01).

Si tratta, dunque, di una opzione interpretativa improntata ad una limitata flessibilità, che consente la produzione anche di un elemento preesistente alla trattazione del procedimento che ha dato luogo al titolo ma nelle sole ipotesi di "scoperta posteriore incolpevole" o di "impedimento alla produzione" dovuto a forza maggiore.

Nella motivazione si evidenzia, in particolare, la autonomia di disciplina positiva tra la revisione penalistica e la revocazione di cui all'art. 28 cit. e si afferma che "pur a fronte della riconducibilità della revocazione al modello storico della revisione della condanna penale e della comune prospettiva finalistica entro cui tali istituti si collocano in vista della predisposizione di mezzi di impugnazione idonei a rimuovere provvedimenti la cui adozione costituisce il risultato di un errore giudiziario, le divergenze obiettivamente rilevabili non solo dal confronto degli elementi testuali del quadro normativo, ma anche dalla complessiva disamina dei presupposti sostanziali delle materie regolate, dei criteri di giudizio e della natura degli interessi rispettivamente tutelati, non consentono di avallare l'insieme delle conseguenze che si vogliono fardiscendere dall'impostazione ermeneutica seguita dal primo orientamento", individuato come quello che attribuiva alla parola 'sopravvenute' un senso meramente processuale.

Si afferma dunque che "dalla complessiva ricostruzione del disegno normativo può dunque trarsi la conclusione secondo cui le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell'ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio... in altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso deve ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l'interessato adduca l'impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una "causa a lui non imputabile", secondo la previsione espressamente dettata nell'art. 28, comma 3, D.Lgs. cit.".

5. È dunque all'interno della disciplina positiva che regola l'istituto della revocazione della confisca di prevenzione (con tutte le sue peculiarità) che il massimo organo nomofilattico ha rintracciato le ragioni per restringere l'ambito di deducibilità della prova 'preesistente' e non dedotta, richiedendo in modo specifico la dimostrazione di assenza di colpa.

Ne è immediatamente seguito il secondo quesito, ossia se detta soluzione -strettamente correlata al testo dell'art. 28 - potesse riguardare anche i procedimenti che si celebrano sulla falsariga dell'[art. 7 della legge n.1423 del 1956](#) e dunque sulla base della evoluzione giurisprudenziale che ne aveva disegnato i confini teorici e pratici (sez. U Pisco e Auddino). Di ciò si è occupata la decisione R.R. del 2025 (dep.2026) così massimata : la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'[art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore (Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, R.R., Rv. 289227 - 01).

In sostanza vi è una adesione al paradigma della dimostrazione della necessaria 'assenza di colpa' per la esibizione tardiva dell'elemento preesistente, aspetto che tende ad allinearsi, pur in un contesto meno formalizzato sul piano legislativo, ai contenuti di Sez. U Q.Q..

In motivazione, detta conclusione viene sostenuta attraverso la dichiarata volontà di realizzare un 'aggiornamento' delle pregresse linee interpretative alla luce della elaborazione giurisprudenziale (interventiva sul testo del citato art. 28). Si reputa possibile "svincolarsi" dai contenuti di Sez. U Auddino del 2006 (che contiene un espresso riferimento alla assimilazione di disciplina tra la revoca ex tunc

della confisca e la revisione penale, quanto al parametro di novità della prova), in rapporto a considerazioni sistematiche in punto di natura recuperatoria della confisca di prevenzione e differente livello di protezione da fornire ai beni protetti (libertà personale e patrimonio).

6. Ora, le due decisioni prima ricordate non contengono alcun passaggio espressivo o riferimento alla cd. confisca estesa di cui all'art. 240AS cod. pen., misura di sicurezza patrimoniale che viene adottata in ambito penale ed in riferimento alla condanna per uno dei cd. reati-spia espressamente selezionati dal legislatore.

Pur in un contesto sistematico che vede una forte assimilazione sul piano finalistico tra i due istituti (confisca di prevenzione e confisca estesa sono due strumenti giuridici finalizzati a realizzare il recupero di ciò che viene ritenuto correlato ad una attività illecita, nei limiti della sproporzione accertata, in un dato periodo, tra redditi e investimenti), viene pertanto da chiedersi quale sia il "modello legale" della revocabilità della confisca estesa per fatti sopravvenuti e se sia esportabile a tale modello l'approdo cui sono pervenute le Sezioni unite in tema di prevenzione sulla base - essenzialmente - dell'analisi del testo dell'[art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011](#).

La risposta a tale quesito, a parere del Collegio, non può che essere nel senso della non riferibilità dei principi di diritto - prima richiamati - al diverso istituto della confisca estesa, nelle ipotesi in cui se ne ammette pacificamente la rivedibilità per fatti sopravvenuti (essenzialmente quando la confisca estesa è stata disposta in sede esecutiva; circa le modalità e i criteri di tale tipologia di confisca v. per tutte Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 -01).

Sul punto, una prima considerazione riguarda la natura dichiaratamente "restrittiva" della operazione interpretativa realizzata con gli arresti Q.Q. e R.R., posto che l'orientamento prevalente sino alla effettiva entrata in vigore dell'[art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011](#) era quello della dimensione "processuale" del novum probatorio utile a introdurre la richiesta di revoca ex tunc della confisca (dunque elementi non oggetto di valutazione nella procedura che ha generato il titolo, senza distinzione circa la loro deducibilità in tale fase e circa la assenza di colpa), e ciò sulla base dei contenuti di Sez. U Auddino del 2006.

Una interpretazione restrittiva di una facoltà (in senso ampio) difensiva per essere traslata in un diverso ambito dell'ordinamento processuale (così come sostenuto nella decisione impugnata) necessita di un sostegno particolarmente forte che non può essere rintracciato nella sola comunanza di ratio delle due misure, ma che dovrebbe alimentarsi dalla configurazione legale dell'istituto.

Una seconda considerazione riguarda la perdurante assenza - in ambito penale - di un modello legale specifico della rivedibilità per fatti sopravvenuti della "sola" statuizione di confisca estesa.

Come è noto, l'istituto - in sede penale - della revoca della confisca estesa continua ad essere di derivazione giurisprudenziale, fermo restando che nel caso della revisione vera e propria (quella disciplinata dall'[art. 630](#) cod. proc. pen.) l'accoglimento della domanda principale comporta la revoca delle statuizioni correlate, ai sensi dell'[art. 639](#) cod. proc. pen.

Ma nel caso della domanda di revoca per fatti sopravvenuti della sola statuizione di confisca (estesa), con domanda introdotta dal condannato o dal terzo intestatario, la giurisprudenza di questa Corte si muove nel tradizionale ambito di rivedibilità del cd. giudicato esecutivo: la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'[art. 12-sexies](#) del [D.L. 8 giugno 1992 n. 306](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 1992 n. 356](#) è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice. (così Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01).

Si tratta di un filone che muove dalla decisione Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, Laforet, Rv. 242844 - 01 e che si basa essenzialmente sulla natura debole del giudicato esecutivo (lì dove la statuizione sia disposta in esecuzione), con necessità di colmare un vuoto di disciplina altrimenti portatore di potenziale incostituzionalità, dato che tutti i provvedimenti emessi dal giudice della esecuzione risultano rivalutabili in bonam in rapporto alla sopravvenienza, anche meramente processuale, di aspetti in fatto non oggetto di valutazione (v. tra le molte, Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).

Ciò posto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, in accoglimento del primo motivo, con assorbimento delle doglianze residue, dovendosi ritenere ammissibili gli elementi di prova addotti dalle istanti al fine di introdurre il procedimento di revoca della statuizione di confisca estesa che le riguarda.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Conclusione

Così è deciso in Roma, il 2 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2026.